SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2011.

Ammissione di taluni soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 1158/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2007, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 88.920.383,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto direttoriale n. 974/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 9/Ric. del 5 gennaio 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre 2011, sulla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1676 del 25 novembre 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2008, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 2.000.060,12 di cui € 20.658,28 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.979.401,84 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min Lavoro, registro n. 3, foglio n. 357

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI Depressa	15/09/2008 **46**	10:00:00.559 52274	IRENE 2005 S.R.L.	Contratto 1	08625071009 ROMA RM		**115.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **54**	10:00:00.653 49461	QONSULT	Contratto 1	02155790369 FORMIGINE MO		**206.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **64**	10:00:00.684 50271	INIT SRL	Contratto 1	02279100545 PERUGIA PG		**196.185,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **75**	10:00:00.747 49682	MIGEN SPA	Contratto 1	00355880279 VENEZIA VE		**206.582,76**
PMI Depressa	15/09/2008 **82**	10:00:00.778 49876	A.T.R. ITALIA SRL	Contratto 1	02754600274 PIANIGA VE		**128.650,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **91**	10:00:00.825 49411	ELETTROMECCANICA VIOTTO S.R.L.	Contratto 1	00168990273 SAN DONA' DI PIAVE VE		**138.350,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **126**	10:00:01.044 49591	PICCHIO S.P.A.	Contratto 1	00737770677 ANCARANO TE		**166.830,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **131**	10:00:01.059 53187	TEKNOMAR SRL	Contratto 1	04302730637 NAPOLI NA		**115.335,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **177**	10:00:01.325 52472	PEZZOL SRL	Assunzione 2	00269260725 BARLETTA BT	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	15/09/2008 **181**	10:00:01.356 50460	ZELO SRL	Contratto 1	03037710963 CARATE BRIANZA MB		**112.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **197**	10:00:01.466 50930	XENIA PROGETTI SRL	Contratto 1	02738450879 ACI CASTELLO CT		**186.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **214**	10:00:01.559 49656	IMPRESA A. MINIERI SPA	Contratto 1	00040490625 TELESE TERME BN		**146.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **232**	10:00:01.653 51421	FORUS SRL	Assunzione 2	04084541210 NAPOLI NA	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	15/09/2008 **236**	10:00:01.669 50496	PROTEO ENGINEERING S.R.L.	Contratto 1	02355570363 SPILAMBERTO MO		**178.836,00**
					Totali (€)	**20.658,28**	**1.979.401,84**

12A04685

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Imbroisi Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Imbroisi Vincenzo, nato il 29 settembre 1977 a Legnago (Verona), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Imbroisi è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Imbroisi Vincenzo, nato il 29 settembre 1977 a Legnago (Verona), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04770

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2012.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fortekor».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2012, riguardante, nel quadro dell'art. 34 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Fortekor e denominazioni associate» contenenti la sostanza attiva «benazepril cloridrato»;

Decreta:

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e l'etichettatura delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Fortekor e denominazioni associate» contenenti la sostanza attiva «benazepril cloridrato», e dei medicinali per uso veterinario generici del Fortekor, contenenti la sostanza attiva «benazepril cloridrato», devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2012.

A tal fine le imprese titolari delle sopracitate autorizzazioni sono tenute a presentare immediatamente a questo Ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro centottanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

p.Il direttore generale: CAMPAGNOLI

12A04885

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2012.

Autorizzazione alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Frascati Superiore» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 6 dicembre 2011 presentata dal Consorzio Tutela Denominazione Frascati relativa alla scelta della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore»;

Vista la nota prot. 9792/2011 del 22 dicembre 2011 presentata dall'Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore»;

Vista la nota prot. 147887 del 3 aprile 2012 inoltrata dalla competente Regione Lazio con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Frascati Superiore» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Frascati» Superiore ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, provenienti dalla vendemmia 2011 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Frascati Superiore» trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A05082

DECRETO 4 aprile 2012.

Autorizzazione alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Cannellino di Frascati» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 6 dicembre 2011 presentata dal Consorzio Tutela Denominazione Frascati relativa alla scelta della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati »;

Vista la nota prot. 9792/2011 del 22 dicembre 2011 presentata dall'Arsial - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati»;

Vista la nota prot. 147887 del 3 aprile 2012 inoltrata dalla competente Regione Lazio con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Cannellino di Frascati» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga

utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Frascati» Cannellino ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, provenienti dalla vendemmia 2011 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Cannellino di Frascati» trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A05083

DECRETO 11 aprile 2012.

Iscrizione di varietà di sorgo e di tabacco al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13675	Capello CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
13661	Felsina	300	HS	Euralis Semences – Francia
13660	ES Aquilon	200	HS	Euralis Semences – Francia
13671	Iggor	200	HS	RAGT 2N – Francia
13670	Jagguar	200	HS	RAGT 2N – Francia
1672	Kiggan	400	HS	RAGT 2N – Francia
13681	PR88Y92	400	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA

TABACCO (Nostrano del Brenta)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13180	NOBY	Bartolucci Danilo - Lecce

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A05080

DECRETO 11 aprile 2012.

Iscrizione di una varietà da conservazione di patata al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.»

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della Regione Campania espresso con nota del 14 luglio 2011;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Campania del 17 ottobre 2011 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alla zona di origine, alle zone di moltiplicazione, all'area tradizionale di coltivazione, agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla produzione di tuberi-seme della varietà di patata indicata all'art. 1 del presente decreto;

Considerato che, al fine di garantire i requisiti fitosanitari dei tuberi-seme della varietà di patata indicata all'art. 1 del presente decreto, le zone per il mantenimento in purezza e per la produzione dei tuberi-seme della varietà di patata sono situate al di fuori della zona di origine della varietà;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, il Comitato Permanente sementi e materiale di propagazione vegetale nella riunione del 2 febbraio 2012 non ha sollevato obiezioni in merito alla localizzazione delle suddette zone;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Campania per ciò che concerne l'esame della varietà di patata indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà la cui descrizione è depositata presso questo Ministero:

PATATA

Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
14455	Ricciona di Napoli	Riccia di Napoli	O.P. Campania Patate S.C.A. a r.l. – Angri (SA) CRA - Centro di Ricerca per le Colture Industriali - Bologna

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di patata indicata all'art. 1 coincide con i territori dei comuni dell'agro Acerrano-nolano (Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Boscoreale, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito e Striano) e della Penisola Sorrentina (Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense, Santa Maria la Carità) situati nella provincia di Napoli e con i territori dei comuni della Piana del Sele (Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Faiano, Serre, Bellizzi) situati nella provincia di Salerno.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di patata indicata all'art. 1 è effettuata presso il CRA - Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna.

La zona di moltiplicazione dei tuberi-seme della varietà di patata indicata all'art. 1 è situata nei comuni di Brunico (BZ) e Camigliatello Silano (CS). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione dei tuberi-seme è di 2 ha per ciascuna delle suddette località.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di patata indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 30 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di tuberi-seme è pari a 500 quintali per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A05081

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Lavanderia Tra.Mar. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Brusciano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n.267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 25 maggio 2010 e successivo accertamento dell'8 settembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Lavanderia Tra.Mar. - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Brusciano (Napoli), costituita in data 7 marzo 2001, n. REA NA-653164, C.F. 03989221217, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'Avv. Facchiano Ilaria nata a Benevento il 6 giugno 1980 e residente in Benevento, C.da S. Vito n.91 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04865

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Salierno società cooperativa a r.l.», in Buonalbergo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 4 maggio 2010 e successivo accertamento del 4 agosto 2010 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Salierno società cooperativa a r.l.» con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita in data 1° febbraio 1996, n. REA BN-78861, C.F. 01065130625, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Facchiano Ilaria nata a Benevento il 6 giugno 1980 e residente in Benevento, C. da S. Vito n. 91 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04866

DECRETO 2 aprile 2012.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia La Sorgente», in Rende.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il D.D. 7 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato sospeso il D.M. del 24 aprile 2009 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art.2545-*septiesdecies* c.c. e ripristinata la gestione commissariale della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) con nomina del Commissario Governativo nella persona del dott. Pierpaolo Greco, per un periodo di sei mesi;

Richiamate tutte le considerazioni esposte nel sopracitato D.D. 7 febbraio 2012;

Vista la nota del 29 febbraio 2012 con la quale il Commissario Governativo Avv. Pierpaolo Greco dichiara di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di Commissario Governativo;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Antonio Lucio Donadio, nato a Chiaromonte (Potenza) il 13 dicembre 1969, con studio in Lagonegro (Potenza) Piazza Duca degli Abruzzi n.13 è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) C.F. 01597680782, in sostituzione dell'Avv. Pierpaolo Greco, rinunciatario.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla gestione dell'Ente ed ove possibile alla regolarizzazione dello stesso.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002 e sarà a carico della cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04864

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Douglas Nery Ayres, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal sig. Douglas Nery Ayres, cittadino brasiliano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 13 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion S.r.l. in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Douglas Nery Ayres, cittadino brasiliano, nato a *Nova* Iguacu (Brasile) in data 1° ottobre 1980, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04768

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Palmucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Martina Palmucci, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 13 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion S.r.l. in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Martina Palmucci, cittadina italiana, nata a Foligno (Perugia) in data 19 dicembre 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04769

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Bernini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Silvia Bernini, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 13 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia (PG);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Silvia Bernini, cittadina italiana, nata a Città di Castello (Perugia) in data 1° dicembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04771

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica Baglione, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Federica Baglione, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. S.n.c. in Colleferro (Roma);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Federica Baglione, cittadina italiana, nata Alatri (Frosinone) in data 13 luglio 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04863

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Valentina Purgatorio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Valentina Purgatorio, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia (Perugia);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Valentina Purgatorio, cittadina italiana, nata a Todi (Perugia) in data 31 luglio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04881

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Panaghiu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Cristina Panaghiu, cittadina rumena, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 26 settembre 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion S.r.1. in Perugia (PG);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Cristina Panaghiu, cittadina rumena, nata a Chisinau (Romania) in data 26 luglio 1985, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04887

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Mattia Rossi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal sig. Mattia Rossi, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 13 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mattia Rossi, cittadino italiano, nato a Castiglione D.L. (Perugia) in data 5 luglio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04888

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Michela Ricciarelli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Michela Ricciarelli, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Michela Ricciarelli, cittadina italiana, nata a Umbertide (Perugia) in data 12 giugno 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04889

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Francesca Profili, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Francesca Profili, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Francesca Profili, cittadina italiana, nata a Spoleto (Perugia) in data 22 settembre 1980, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04891

DECRETO 5 aprile 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.M.G. Cooperativa Metalmeccanica della Garfagnana - Società cooperativa abbreviabile in C.M.G. SOC. COOP.», in liquidazione, in Pieve Fosciana, e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 30 novembre 2011 con la quale la lega Nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la Società cooperativa C.M.G. Cooperativa Metalmeccanica della Garfagnana società cooperativa abbreviabile in C.M.G. soc. coop., in liquidazione, con sede in Pieve Fosciana (Lucca) fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 11 novembre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa:

Preso atto che la cooperativa in data 21 novembre 2011 aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, presso il Tribunale di Lucca;

Vista la nota in data 31 gennaio 2012 con la quale è stata sospesa l'istruttoria per l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa:

Vista la comunicazione in data 28 marzo 2012 con la quale i legali rappresentanti della società cooperativa hanno comunicato all'Amministrazione il venir meno dei presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e contestualmente hanno richiesto la riapertura dell'istruttoria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 29 marzo 2012 è stata riaperta l'istruttoria per l'adozione del provvedimento sopra citato;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori ;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.M.G. Cooperativa Metalmeccanica della Garfagnana - Società cooperativa abbreviabile in C.M.G. soc. coop., in liquidazione, con sede in Pieve Fosciana (Lucca) (codice fiscale 00405320466) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia sono nominati commissari liquidatori:

rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, domiciliata in Foligno (Perugia), via delle Industrie, s.n.;

dott.ssa Michela Bonini, nata a Barga (Lucca) il 4 febbraio 1976, ivi domiciliata in via Provinciale n. 60 - fraz. Fornaci di Barga;

avv. Arturo Cancrini, nato a Roma il 13 marzo 1955, ivi domiciliato in via Giuseppe Mercalli n. 13.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04867

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Marius Buda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell' attività di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto 22 gennaio 2008, n. 37.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Marius Buda, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat profilul electrotehnic meseria electronist pentru automatizari miniere» (Diploma di maturità, profilo elettrotecnico, qualifica elettricista per automatizzazioni minerarie) conseguito nel 1994 presso il Gruppo Scolastico Industriale Minerario con sede a Lupeni (Romania) e del Titolo biennale denominato «Diploma de Absolvire a Scolii Postliceale de Specialitate tehnician, electrician, montator si intretinere instalatii industriale si echipamente de automatizzare» (Diploma di compimento della Scuola Postliceale di specialità Perito elettricista, montaggio e manutenzione di impianti industriali e di automatizzazione) conseguito nel 1996 presso la Scuola Postliceale di Specialità con sede a Lupeni (Romania), detto percorso formativo è stato raggiunto dall'interessato dopo quattordici anni complessivi di scolarità, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che la conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, idonei all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marius Buda, cittadino rumeno, nato a Lupeni (Romania) il 24 dicembre 1973 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Ipso Pharma».

Estratto determinazione V&A/506 del 16 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IPSO PHARMA S.R.L. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in VIA SAN ROCCO, 6, 85033 - EPISCOPIA - POTENZA (PZ).

Medicinale: PRAVASTATINA IPSO PHARMA

Confezione AIC N°

037823010 - "20 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE

037823022 - "40 MG COMPRESSE "14 COMPRESSE

E' ora trasferita alla società:

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PALERMO, 26/A, 43100 - PARMA (PR).

Con variazione della denominazione del medicinale in PRAVASTATINA CHIESI

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04956

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftazidima Ipso-Pharma».

Estratto determinazione V&A/507 del 16 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IPSO PHARMA S.R.L. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in VIA SAN ROCCO, 6, 85033 - EPISCOPIA - POTENZA (PZ).

Medicinale: CEFTAZIDIMA IPSO-PHARMA

Confezione AIC N° 036571038 - "1 G/3 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 3 ML

E' ora trasferita alla società:

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PALERMO, 26/A, 43100 - PARMA (PR).

Con variazione della denominazione del medicinale in CEFTAZIDIMA CHIESI

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04957

Modifica della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Ubilite» e «Ubistesin».

Estratto determinazione V&A/508 del 16 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società 3M ESPE AG con sede legale e domicilio in ESPE PLATZ, D82229 - SEEFELD (GERMANIA).

Medicinale: UBILITE

Confezione AIC N° 039065014/M - "40 MG/ML + 2,5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 50 CARTUCCE IN VETRO DA 1,7 ML

Medicinale: UBISTESIN

Confezione AIC N°

029227016 - "40 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200.000" 50 CARTUCCE DA 1,7 ML

029227028 - "40 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:100.000" 50 CARTUCCE DA 1,7 ML

E' trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società alla società 3M DEUTSCHLAND GMBH con sede legale e domicilio in CARL-SCHURZ-STRABE 1, 41453 - NEUSSGERMANIA (GERMANIA).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04958

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 16 marzo 2012, recante: "Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2012 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.".

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2012, nella parte concernente il certificato relativo al bilancio di previsione 2012 del comune o unione di comuni, alla pag. 35, la tabella riportata è sostituita dalla seguente:

«

segue QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO
(dati in euro) (1)
Previsione 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI

1		2	3		4
Equilibrio corrente			***Equilibrio finale***		
Entrate titolo I-II-III	6 095 (+)	,00	Entrate finali (avanzo + titoli I-II-III-IV)	6 135 (+)	,00
Spese correnti	6 100 (-)	,00	Spese finali (disavanzo + titoli I-II)	6 140 (-)	,00
Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6 105 (-)	,00	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	6 145	,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (A)	6 110 (+)	,00	*(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:*		
			1) debiti fuori bilancio di parte corrente	*6 150*	*,00*
			2) spese di funzionamento	*6 155*	*,00*
Entrate diverse destinate a spese correnti (B)	6 115 (+)	,00	*(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:*		
			1) quote dei proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 2, c. 8 L. 244/07 mod. dal c. 41 art. 2 D.L. 225/09)	*6 160*	*,00*
			*2) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente ***	*6 165*	*,00*
			3) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	*6 170*	*,00*
			4) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali per spese non permanenti (art. 3, c. 28, L. 350/03)	*6 175*	*,00*
			5) altre entrate	*6 180*	*,00*
Entrate correnti destinate a spese di investimento (C)	6 120 (-)	,00	*(C) Entrate correnti destinate a spese di investimento:*		
			1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L. 36/94)	*6 185*	*,00*
			2) Imposta di scopo (Art. 1 c. 145 e ss. L. 296/06)	*6 123*	,00
			3) imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)	*6 195*	*,00*
			4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada	*6 200*	*,00*
			5) altre entrate	*6 205*	*,00*
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (D)	6 125 (+)	,00	*(D) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:*		
			1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 94, c. 11, L. 289/02)	*6 210*	*,00*
			2) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 1, c. 66, L. 311/04)	*6 215*	*,00*
Differenza *	6 130	,00	*3) altre entrate*	*6 220*	*,00*

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

* La differenza, per il rispetto dell'equilibrio corrente di cui all'art. 162 del T.U. enti locali, non può essere inferiore a 0.

** Per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

N.B. Il contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica è stato abrogato dal c. 2, art. 18, D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.

».

12A04884

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo a modifiche dello Statuto dell'Istituto nazionale di astrofisica

Si avvisa che con delibera n. 04/2012, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) in data 6 febbraio 2012, sono state apportate modifiche all'art. 28, commi 2 e 4, dello Statuto dell'ente.

La versione aggiornata dello Statuto sarà consultabile sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e su quello del MIUR.

12A04890

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Gentodiar Gel».

Con decreto n. 56 del 28 marzo 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31 - xxxxxx 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

GENTODIAR GEL flacone 175 ml - A.I.C. n. 100282019;

GENTODIAR GEL flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100282021.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04883

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 55 del 28 marzo 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana n. 265, Bertinoro (FO), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DEIDROCHIN 200 MP - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 101989022;

ERITROMICINA 20% Liquido Vetoquinol Italia - tanica 5 L - A.I.C. n. 102933025;

DEIDROCHIN 200 MP - sacco da 10 kg - A.I.C. n. 101989010;

ERITROMICINA 20% Liquido Vetoquinol Italia - tanica 1 L - A.I.C. n. 102933013.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04886

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-101) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.